

# L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 3 - Marzo 2017 - anno LXVIII

Anche per l'anno 2017 entro il 30 Aprile bisogna presentare la denuncia dei rifiuti prodotti nell'anno precedente. Ricordiamo che entro la stessa data i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali devono provvedere al versamento annuale dei diritti di iscrizione.

**AMBIENTE:**  
scadenza invio MUD e  
diritto annuale Albo  
Gestori Ambientali

Entro il 30 Aprile due  
importanti scadenze  
da non dimenticare



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani



**AMBIENTE**

Scadenza MUD e versamento  
diritto annuale Albo Gestori Ambientali

**FISCALE**



Importanti novità in materia fiscale



**LAVORO**

Importanti novità in materia di lavoro

**FORMAZIONE**

**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Seminario: primi passi per costituire  
un'impresa artigiana



**NORMATIVE**

Tesserino **OBBLIGATORIO**

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 3 - Marzo 2017 - ANNO LXVIII  
Chiuso in redazione il 22/03/2017

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



## Scadenza MUD 2017

Informiamo che fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti, gli obblighi nonché le relative sanzioni del d.lgs. 152/2006.

In assenza di ulteriori modifiche di legge il **MUD da presentare entro il 30 aprile 2017**, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dic. 2014, pubblicato nel S.O. n.97 alla G.U. 299 del 27 dic. 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dic. 2015.

La presentazione del MUD avverrà quindi **con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016**.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2017, con riferimento all'anno 2016, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

### 1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Leg.vo 152/2006).

### 2. Comunicazione Veicoli fuori uso

### 3. Comunicazione Imballaggi

### 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

### 5. Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

### 6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

## Albo Gestori Ambientali versamento diritti annuali entro il 30 Aprile

Le imprese iscritte all'**Albo Gestori Ambientali** devono pagare il diritto annuale entro il 30 aprile di ciascun anno in base alle categorie di iscrizione.

Per la categoria 2 BIS (CONTO PROPRIO) e 3 BIS (RAEE), il diritto è pari a euro 50.00.

### Come effettuare i pagamenti:

Per eseguire il pagamento l'impresa deve accedere alla propria area riservata, nella sezione "DIRITTI" è visualizzato in dettaglio l'importo dovuto.

Gli strumenti per provvedere al pagamento sono:

- \* Carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva
- \* MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva presso qualsiasi sportello bancario, anche online

### Cosa succede in caso di ritardato o mancato pagamento:

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo.

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.

La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata.

Vi ricordiamo che le imprese iscritte in più categorie pagano l'importo derivante dalla somma dei singoli diritti per ciascuna categoria e classe

Nel caso di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.





## NUOVE LEGGI

### Le principali novità fiscali del "Milleproroghe" convertito in legge

Il decreto "Milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Sintetizziamo le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.

**Dichiarazione precompilata 730: spese veterinarie** - Prorogati dal **31 gennaio al 28 febbraio** dell'anno successivo al sostenimento delle spese veterinarie, i termini per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese per animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenuti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

**Detrazione IRPEF per acquisto abitazione** - È estesa al **2017** la detrazione dell'Iva pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Ricordiamo che è possibile detrarre dall'Irpef (in 10 quote annuali e fino a concorrenza del suo ammontare) il 50% dell'importo corrisposto a titolo di Iva per l'acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

**Invio modelli INTRASTAT** - Viene reintrodotta, **fino al 31 dicembre 2017**, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. Viene quindi posticipata di un anno la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

**Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017** - Per il 2017 lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale, nei seguenti termini:

- \* per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017;
- \* per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Restano trimestrali le scadenze per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L'invio dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

**IRPEF: locazioni a canone concordato** - È soppressa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la norma che vincola l'abbattimento al 30% dell'imponibile IRPEF derivante da contratti di affitto a canone concordato, all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini ICI/IMU.

**Soppressa la comunicazioni di beni ai soci** - È stata abrogata la disciplina delle comunicazioni relative alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci (D.L. n. 138/2011).

**Soggetti IRES: coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale e proroga della dichiarazione dei redditi e IRAP** - Una modifica inserita durante l'iter di conversione in legge ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione delle micro-imprese.


In estrema sintesi, la norma prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.

Per i soggetti interessati da queste novità viene inoltre **prorogato al 16 ottobre 2017** (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.

**Incentivi per il rientro in Italia** - Prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

**Credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali** - Il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per gli **interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017**.

**Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali** - Prorogato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.







## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

### La "rottamazione delle cartelle"

Il Decreto fiscale n. 193/2016, ormai convertito in legge n. 225/2016, all'art. 6 ha previsto la sanatoria delle cartelle esattoriali e delle multe affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, con uno sconto offerto sugli importi dovuti: i contribuenti infatti pagheranno gli importi relativi ai tributi evasi ed agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, escludendo gli interessi di mora e le sanzioni.

Oltre le cartelle esattoriali possono essere sanate anche le multe derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Può accedere alla rottamazione anche chi ha in corso delle rateizzazioni con Equitalia o chi è decaduto da precedenti piani di dilazione prima del 1 ottobre 2016.

Determinante sarà rinunciare ai vecchi piani dilazionatori ed essere in regola con i pagamenti delle vecchie rate fino al 31 dicembre 2016.

Sono escluse dalla rottamazione le risorse comunitarie come dazi e accise, l'iva all'importazione, le somme percepite per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale.

**Per aderire alla sanatoria occorre compilare il modello DA1** (presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate) **e inviarlo o in via telematica o fisicamente agli sportelli di Equitalia entro il 31 marzo 2017.**

Per quanto riguarda il pagamento, dovrà avvenire in unica soluzione o in massimo 5 rate.

Nel caso di rateazione verranno caricati gli interessi legali della nuova rateizzazione (circa il 4% annuo) e le rate saranno 3 nel 2017 e 2 nel 2018; il 70% del debito dovrà essere pagato nel 2017 e l'ultima rata entro settembre 2018.

Entro il 31 maggio arriverà conferma dell'avvenuta accettazione dell'istanza con i relativi nuovi bollettini e le loro scadenze da parte di Equitalia.



## MILLEPROROGHE 2017

**E'** stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la "Legge Milleproroghe" che proroga le seguenti misure:

\* viene prorogata all' 01.01.2018 l'entrata in vigore dell' obbligo, introdotto dal D.Lgs. 151/2015, di assumere un lavoratore disabile da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili ai sensi della normativa in tema di collocamento obbligatorio (L. 68/1999) senza dover aver prima provveduto ad effettuare una nuova assunzione;

\* viene prorogata al 12.10.2017 l'obbligo di denuncia all'INAIL, esclusivamente a fini statistici, degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).

\* viene prorogata all' 01.01.2018 l' entrata in vigore dell' obbligo, introdotto dal D.Lgs. 151/2015, di inviare il Libro Unico del Lavoro al Ministero del Lavoro in formato telematico;

\* viene prorogata a fine giugno 2017 l'indennità di disoccupazione ai collaboratori (DIS-COLL).

Sul punto pare opportuno precisare che il decreto in esame fa decadere il messaggio n. 626 del 08.02.2017 nel quale l' INPS ricordava l' impossibilità di continuare ad erogare la DIS-COL stante la sua mancata proroga da parte del legislatore.





## LAVORI USURANTI

**A**nche quest'anno permane l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare, all'Ispezzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

a) **entro il 31 marzo 2017 l'impiego nel corso del 2016 di lavoratori addetti all'esecuzione di lavori usuranti:**

lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive ricompresi nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (elevati a 78 giorni per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);

- lavoratori non a turni saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) ed il portale lavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

b) **annualmente (per il 2017 entro il 31 marzo)** l'esecuzione nel corso dell'anno precedente di **lavoro notturno** compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stata effettuato l' analogo adempimento di cui al precedente punto a).

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello disponibile sul portale lavoro [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).

c) **entro trenta giorni** dall'inizio lo svolgimento delle **lavorazioni a catena**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'omissione delle comunicazioni previste ai punti b) e c) è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 (l'omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).

## ABROGATO IL LAVORO ACCESSORIO

**D**urante il Consiglio dei Ministri n. 18 del 17 marzo 2017, su proposta del Ministro del Lavoro, è stato approvato un decreto legge volto ad **abrogare l'istituto del lavoro accessorio** (c.d.voucher).

Il comunicato pubblicato sul sito internet del Governo indica che sarà previsto un regime transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2017, per consentire l'utilizzo dei voucher già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto abrogativo.

Si attende pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in parola, al fine di comprendere al meglio tempi e modalità con cui il Governo ha disciplinato l'abrogazione del lavoro accessorio.

In attesa di capire come verranno sostituiti i buoni lavoro, togliendo d'impaccio aziende e famiglie che sui vecchi voucher facevano affidamento per remunerare gli stagionali piuttosto che la colf, un primo problema da risolvere riguarda le modalità e, soprattutto, i limiti di utilizzo dei buoni acquistati fino a venerdì 17 marzo e utilizzabili entro il 31 dicembre.

Si tratta, in sostanza, di capire quali norme vadano applicate ai voucher durante il regime transitorio previsto dal decreto legge 25/2017, una domanda a cui non è facile rispondere in quanto, come ha messo in evidenza la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, il legislatore nell'abrogare frettolosamente le norme sul lavoro accessorio non ha disciplinato il regime transitorio.

Con la conseguenza che, per i buoni ancora validi, non si comprende quali dovrebbero essere le procedure di attivazione, ma - soprattutto - non si capisce se dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'articolo 49 del Dlgs 81/2015 (la disposizione anti abusi introdotta lo scorso mese di ottobre). Questa norma non è più vigente, neanche per i buoni ancora validi, così com'è scomparsa anche la sanzione prevista per l'eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).



Si è di fronte, quindi, a un grande paradosso: fino al prossimo 31 dicembre, i voucher comprati entro il 17 marzo saranno ancora utilizzabili, ma i committenti potranno farlo senza dover rispettare alcuna regola e, soprattutto, senza rischiare sanzioni in caso di abusi.

Fino a un eventuale intervento correttivo, gli operatori e i servizi di vigilanza dovranno tuttavia arrangiarsi, cercando di applicare le regole con buon senso.

Le imprese dovrebbero, in via cautelativa, continuare a effettuare la comunicazione preventiva. I servizi di vigilanza dovrebbero, infine, astenersi dall'applicare sanzioni per chi non adempirà a un obbligo che non esiste più.



## Seminario: primi passi per costituire un'impresa artigiana

Lo scorso 15 marzo del 2017, presso la sala corsi della nuova sede dell'Unione Artigiani di Bergamo in via autostrada n°32 a Bergamo, si è tenuto un incontro di formazione all'imprenditoria con le studentesse iscritte all'ultimo anno del corso di specializzazione per estetiste dell'Associazione Istituto Scolastico Sistema ed alcuni rappresentanti dell'Unione Artigiani.

In particolare per la scuola di formazione sono intervenuti oltre alle studentesse, la professoressa **Aureliana Donadoni** (nonché Presidentessa della categoria estetiste dell'Unione Artigiani), il professor **Alberto Micheletti** (tecnica commerciale) e per l'Unione Artigiani, oltre alla Donadoni, i funzionari Paolo Crotti e Pierdomenico Vallera.

In un arco temporale di circa un paio d'ore, l'incontro formativo ha affrontato le scelte da compiere, l'aspetto burocratico ed il finanziamento per la costituzione di una impresa artigiana.

Molto apprezzato da tutti i presenti gli interventi e lo scambio di opinioni tra partecipanti e relatori.

Come sempre l'Unione Artigiani si dimostra attenta alle esigenze e alla formazione dei futuri imprenditori.



## Tesserino OBBLIGATORIO

Tutti i lavoratori operanti in regime di appalto e subappalto devono essere muniti di tessera di riconoscimento aziendale, con l'indicazione dei dati del dipendente, con la fotografia del lavoratore.

**L'obbligo è per tutti i settori, non solo per i cantieri in edilizia.**

Una recente norma introdotta in uno dei decreti del Jobs Act ha abrogato l'obbligo per gli operai edili che lavorano in cantieri ma non alle dipendenze di ditte in appalto o subappalto.

Vediamo quali sono le sanzioni per i datori di lavoro e i lavoratori.

**Le sanzioni:**

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro contiene anche le sanzioni al datore di lavoro che non munisce di tesserino di riconoscimento i lavoratori in regime di appalto (cantieri edili ma anche negli altri settori) e sanzioni per il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento.

**Lavoratori senza tesserino di riconoscimento: sanzione per i datori di lavoro.**

I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 ("nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve

essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"), ai sensi dell'art. 55, comma 4, lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 sono puniti " con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 109,60 a 548,00 euro** per ciascun lavoratore". La sanzione riguarda non solo i cantieri edili, ma viene irrogata su tutti i lavoratori che lavorano in regime di appalto o subappalto (quindi operai della ditta appaltatrice o subappaltatrice), in tutti i settori, ma che non sono muniti di tessera di riconoscimento.

**Sanzioni per i lavoratori che non indossano il tesserino di riconoscimento.**

Come abbiamo visto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 81/08, "i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto". L'art. 59, comma 1, lettera b), sempre del D. Lgs. n. 81/2008 prevede la relativa sanzione: " i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 54,80 a 328,80 euro** per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi".



#### DELEGAZIONI

Calusco D'Adda	via Rivierasca, 57 tel. 035.793.954 - fax 035.797.419
Chiuduno	via C.Battisti, 40 tel. 035.838.968 - fax 035.838.968
Cisano B.sco	via Roma, 46 tel. 035.436.3476 - fax 035.436.4519
Clusone	via S. Defendente, 34 tel. 0346.25.489 - fax 0346.25.489
Cologno al Serio	via Bergamo, 35 tel. 035.487.2414 - fax 035.897.644
Dalmine	via Bachelet, 3 tel. 329.8438205
Gazzaniga	via Gelmi, 7 tel. 035.714.096 - fax 035.738445
Lovere	via Matteotti, 3 tel. 035.962.095 - fax 035.962.095
Piazza Brembana	via Belotti, 48 tel. 0345.81.464 - fax 0345.81.464
Zogno	via XXIV Maggio, 2 tel. 0345.92.301 - fax 0345.92.301
Romano di L.dia	p.le Fiume - angolo via Cavagnari tel. 0363.918.546 - fax 0363.902.178
Treviglio	viale M.te Grappa, 28 - 24047 tel. 0363.49728 - fax 0363.301540

#### RECAPITI

Fontanella	via Mazzini, 13
Palosco	via San Lorenzo, 13

## Uniti ... ... per contare di più

*Caro collega imprenditore, aderendo all'Unione Artigiani hai concreta possibilità di entrare a far parte di una delle più importanti organizzazioni di categoria, operanti nella nostra provincia, pronta a soddisfare ogni Tua esigenza.*

*A seguito dell'accordo con Confindustria Bergamo e anche con Assoartigiani orientata a totale sostegno dell'artigianato e della piccola impresa, la rappresentanza offerta dall'Unione Artigiani di Bergamo si rinnova e si traduce nella capacità di proporre alle principali istituzioni, locali e nazionali, strategie ottimali, percepando e anticipando i cambiamenti del mercato imprenditoriale.*

**Hai fatto la scelta giusta!**

Il Presidente  
**Remigio Villa**

UNIONE ARTIGIANI è una associazione che **da più di sessant'anni è a fianco delle imprese** ed è punto di riferimento per il loro sviluppo.

UNIONE ARTIGIANI **rappresenta e assiste le aziende** nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche e le parti sociali, tutelando con forza e determinazione gli interessi delle categorie di appartenenza.

UNIONE ARTIGIANI fornisce **servizi di eccellenza** per sostenere lo sviluppo di un sistema produttivo competitivo, sempre in grado di rispondere in tempo reale al cambiamento.

Ci sono **tanti motivi per associarsi** ad UNIONE ARTIGIANI e nella pagina seguente sono elencati i principali **vantaggi**.

UNIONE ARTIGIANI offre **a prezzi favorevoli tutti i servizi necessari per i vari adempimenti di impresa**: contabilità, paghe, adempimenti fiscali e tributari, sicurezza, sviluppo pratiche Enti, adempimenti ambientali...

Oltre alla sede a Bergamo, UNIONE ARTIGIANI è strutturata con uffici locali in tutta la Provincia, a cui rivolgersi.

**Professionalità, competenza e serietà** contraddistinguono il nostro modo di operare e si traducono nell'indispensabile supporto per la gestione delle aziende.

## TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

### DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività, si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporre. Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto grazie alla tua appartenenza all'Unione. Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

#### GIA' COMPRESO NELLA TESSERA

- Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicu-rezza, ambiente...**
- Prima consulenza legale.** Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.
- Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicu-rezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre ag-giornati sulla continua evoluzione normativa.
- Aggiornamento sui bandi agevolati sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.
- Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

- Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.
- Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).
- Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.
- Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

#### SCONTI RISERVATI

- Corsi di formazione** sulla sicu-rezza e di aggiornamento tecnico-pro-fessionale.
- Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).
- Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privi-legiate** tramite il consorzio di garanzia ArtigianFidi.
- Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.
- Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distri-buzione targhe impianto.
- Trattamento di favore con una compagnia assicurativa convenzionata.

**Ora in via Autostrada 32, all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)  
[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)



# FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti  
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA  
CHIEDI DI  
ARTIGIANFIDI**

**OPPURE TELEFONA**

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**ARTIGIANFIDI**  
B e r g a m o

**Sede di BERGAMO**  
**Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880**

**[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**